



C\_B731-0-1-2017-03-27-0008636

Data: 27/03/2017

**CITTÀ DI CARAVAGGIO**

Provincia di Bergamo

**CORPO POLIZIA LOCALE**

✉ 24043 Viale Giovanni XXIII 17/A ☎ 0363/350983 FAX 0363/350168

e-mail [polizia.municipale@comune.caravaggio.bg.it](mailto:polizia.municipale@comune.caravaggio.bg.it) P.E.C. [urp@pec.comune.caravaggio.bg.it](mailto:urp@pec.comune.caravaggio.bg.it)U.O.S. Ambiente e  
Polizia AmministrativaA cura Comm.Bettoni  
Prot. ORD.PERM. N.2

ORD. 22/2017

Caravaggio, 27 marzo 2017

**ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**CONSIDERATA** l'oggettiva difficoltà a parcheggiare nel centro storico ed in altre vie residenziali del Comune, ravvisa la necessità di concedere permessi, subordinati a speciali condizioni, ai veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria;

**PRESO ATTO** che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2017 del 6/03/2017, esecutiva a termini di legge, l'Amministrazione Comunale ha espresso formale atto di indirizzo, esprimendo la necessità di fornire i medici di base di un permesso per sostare in aree ove vige il divieto, subordinato a speciali condizioni e cautele, limitatamente ad un solo veicolo munito di apposito contrassegno, al fine di agevolare l'attività dei medici nello svolgimento delle visite a domicilio ai pazienti;

- la stessa Delibera di Giunta Comunale esenta al pagamento della sosta nelle aree a pagamento i medici, solamente per effettuare le visite domiciliari dei pazienti, per un massimo di trenta minuti;

**VISTI** gli articoli 5 comma 3° e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati;

**VISTO** l'art. 7 comma 4° del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, che recita "Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale";

**VISTO** l'art 7 comma 1 lettera f) "...stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane";

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 33 del 24/09/2016 con il quale la sottoscritta Comandante Cristiana Vassalli è nominata Responsabile del Servizio dell'AREA VIII – POLIZIA LOCALE, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, quindi accertati i propri poteri:

**ORDINA**

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2017 del 6/03/2017, per i motivi in premessa indicati, con decorrenza immediata:

•l'istituzione del permesso a sostare in area vietata ai medici, solo per effettuare visite domiciliari ed alle seguenti condizioni:

- la sosta, in deroga al divieto, è limitata a trenta minuti e ad un solo veicolo per medico, pertanto, unitamente all'apposito contrassegno, riportante il numero di targa del veicolo autorizzato, va esposta l'ora di arrivo nella parte anteriore del veicolo e in modo chiaramente visibile dall'esterno;
- la sosta non dovrà in ogni caso costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei veicoli o pedoni e non potrà essere effettuata ove la segnaletica o il Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 - preveda la rimozione del veicolo.

•l'esenzione al pagamento della sosta nelle aree a pagamento dei medici solamente per effettuare le visite domiciliari dei pazienti, per un massimo di trenta minuti. Il medico è tenuto ad esporre, oltre all'apposito contrassegno, l'ora di arrivo nella parte anteriore del veicolo e in modo chiaramente visibile dall'esterno;

•la REVOCA di qualsiasi altra Ordinanza o parte di Ordinanza precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore della stessa.

#### MANDA

•al messo comunale affinché provveda all'affissione all'Albo Pretorio e perché la notifici al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale-Area IV - Lavori e Servizi Pubblici, per conoscenza e per gli opportuni provvedimenti di competenza;

•ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della suesata Ordinanza.

*La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale, così come previsto dal D.Lvo 285/92.*

#### AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4° della L. 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

•Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971 n° 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.

•Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

•Gerarchico avanti il sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. secondo la procedura prevista dall'art. 74 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL COMANDANTE

Commissario Capo di Polizia Locale  
Dott.ssa Cristiana Vassalli